

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

STATUTO

Deliberazione di Assemblea n. 7 del 26/03/10

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Denominazione e scopo
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Quote di partecipazione
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Informazioni agli Enti consorziati

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Informazione alla comunità locale
- Art. 7 - Accesso, partecipazione e azione popolare

TITOLO III - STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 8 - Organi del Consorzio
- Art. 9 - Organismi consultivi
- Art. 10 - Disposizioni comuni

CAPO I - Il Consiglio

- Art. 11 - Composizione
- Art. 12 - Attribuzioni
- Art. 13 - Convocazione
- Art. 14 - Funzionamento

CAPO II - Comitato esecutivo

- Art. 15 - Attribuzioni
- Art. 16 - Composizione, nomina e durata
- Art. 17 - Convocazione e funzionamento
- Art. 18 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

CAPO III - Presidente del Consorzio

- Art. 19 - Attribuzioni
- Art. 20 - Elezione

CAPO IV - Organo di Revisione

- Art. 21 - Attribuzioni

CAPO V - Organismi consultivi

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 24 - Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale (eventuale)

CAPO VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

- Art. 25 - Nomina del Direttore
- Art. 26 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 27 - Segretario del Consorzio
- Art. 28 - Personale del Consorzio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 29 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 30 - Entrate del Consorzio
- Art. 31 - Investimenti e contratti
- Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 (Denominazione e scopo)

1. Il Consorzio è costituito per la gestione del Parco Regionale del Delta del Po, secondo le finalità e gli obiettivi gestionali individuati nella legge istitutiva, Legge Regionale 2 luglio 1988 n. 27 così come modificata dalla Legge regionale del 12 novembre 1992 n. 40, dalla Legge regionale 23 dicembre 2002 n. 38 e dalla Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
2. Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco nel rispetto dei principi della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i portatori di interessi operanti nell'area del Parco tra cui, in particolare, le organizzazioni professionali agricole.
3. Il Consorzio può gestire direttamente centri visita o altre strutture funzionali alle attività del Parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata. Può assumere la gestione, per le finalità e gli obiettivi gestionali di cui alla legge regionale istitutiva, anche di territori esterni al Parco qualora venga indicato dagli Enti competenti.
4. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 2 (Sede legale)

1. Il Consorzio ha sede legale in Comacchio.

Art. 3 (Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione (2) dei singoli enti al Consorzio sono determinate come segue:

- Provincia di Ferrara	20%
- Provincia di Ravenna	20%
- Comune di Alfonsine	1%
- Comune di Argenta	6%
- Comune di Cervia	2%
- Comune di Codigoro	4%
- Comune di Comacchio	20%
- Comune di Goro	3%
- Comune di Mesola	5%
- Comune di Ostellato	1%
- Comune di Ravenna	18%

2. Le quote di partecipazione concorrono a determinare il quorum necessario per la validità delle decisioni del Consiglio consorziale secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - beni immobili e mobili in dotazione al Consorzio e conferiti dagli enti facenti parti dello stesso;
 - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Art. 5 (Informazione agli Enti consorziati)

1. Il Consorzio trasmette agli Enti consorziati avviso di deposito relativo alle proposte inerenti il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo, al Piano territoriale, al Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, al Regolamento del Parco, alla dotazione organica e alle proposte di modifica a detti atti oltre che alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. Sono atti di ordinaria amministrazione quelli concernenti beni mobili e beni immobili registrati. Qualora l'avviso concerna il deposito di atti il cui esame è di competenza del Consiglio, tale avviso deve essere trasmesso agli Enti consorziati prima della riunione del Consiglio
2. Eventuali osservazioni degli enti agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 40 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Consorzio può validamente deliberare in merito.
3. Gli organi del Consorzio possono promuovere altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 6 (Informazione alla comunità locale)

1. Il Consorzio assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
2. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio per quindici giorni consecutivi nonché con la pubblicazione sul sito internet del Consorzio al fine di assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 7 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati da apposito regolamento del Consorzio.

TITOLO III - STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 8 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - il Consiglio;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di revisione.

Art. 9 (Organismi consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:
 - la Consulta;
 - il Comitato tecnico - scientifico;
 - l'Organo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale (eventuale).

Art. 10 (Disposizioni comuni)

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato con lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo fax, telegramma o per via telematica, almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
2. In caso di motivata urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Capo I - Il Consiglio

Art. 11 (Composizione)

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone dei Sindaci o dei Presidenti delle Province di Ferrara e di Ravenna o loro delegati.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione dei componenti il Consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio è permanente ed il potere di rappresentanza dei singoli membri cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente dei singoli Enti consorziati è sostituito nella carica. Analogamente il potere di rappresentanza cessa di diritto in caso di revoca o decadenza della delega.

Art. 12 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.
2. Spetta al Consiglio deliberare limitatamente a:
 - modifiche dello statuto;
 - documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
 - regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici;
 - accordo agro-ambientale di cui all'art. 33, comma 6 L.R. 6/2005 (eventuale);
 - bilancio preventivo pluriennale ed annuale e conto consuntivo;
 - programmi annuali di investimento e di spese che impegnino il bilancio per più esercizi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - criteri generali in materia di ordinamento degli uffici;
 - rapporto da trasmettere alla Regione al fine della predisposizione del Programma regionale di cui all'art. 12 L.R. 6/2005;

- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
 - progetti di intervento particolareggiato;
 - programma triennale di gestione e valorizzazione del parco e relativi programmi attuativi annuali;
 - partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni;
 - contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - acquisti e alienazioni immobiliari, relative a permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo e del Direttore del Parco.
3. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente - il quale resta in carica per un periodo di cinque anni - nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Comitato esecutivo, l'Organo di revisione, ove non delibere di avvalersi dell'Organo di revisione di uno degli Enti Soci, nomina i rappresentanti del Consiglio presso altri enti, nomina la Consulta, il Comitato tecnico scientifico e l'organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale (eventuale), determina le indennità di carica dei membri degli organi del Consorzio.
 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal Comitato esecutivo e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

Art. 13 (Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente espressione dell'Ente consorziato portatore della quota associativa più alta, ovvero, in caso di parità di quote dal rappresentante eletto dal Consiglio.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno tre componenti il Comitato esecutivo.
3. Della convocazione è data notizia con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio ed eventualmente sul sito Internet del Consorzio.
4. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio.

Art. 14 (Funzionamento)

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Di ciascuna adunanza è redatto verbale dal segretario del Consorzio nominato ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto (3), che partecipa alle sedute senza diritto di voto.
3. Il verbale è sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio, e dal segretario del Consorzio.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione è necessaria la

presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51%.
6. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione sia in prima che in seconda convocazione.
7. Sono salve eventuali maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
8. Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.
10. Qualora il Consiglio non provveda all'elezione ed alla nomina degli organi del Consorzio di cui all'art. 12, comma 3 il Presidente del Consorzio, ove già nominato, o il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, inoltra, apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2004.

Capo II - Comitato esecutivo.

Art. 15 (Attribuzioni)

1. Il Comitato esecutivo è organo esecutivo degli indirizzi determinati dal Consiglio; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi comprese la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi, ove previsto, e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Comitato esecutivo in particolare:
 - a) predispone gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio;
 - b) nomina il Direttore se assunto a contratto determinato;
 - c) approva i progetti di intervento in attuazione del Programma di sviluppo del parco e dei Programmi annuali di investimento;
 - d) delibera in caso di urgenza le variazioni di bilancio preventivo e programma annuale degli investimenti sottoponendoli a ratifica del Consiglio entro i termini di legge;
 - e) approva il Piano esecutivo di Gestione;
 - f) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabilita dal Consiglio;
 - g) nomina il segretario del Consorzio;
 - h) delibera in merito all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - i) delibera sulle decisioni relative agli acquisti, alienazioni e permuta riguardanti i beni immobili, nonché appalti o concessioni che siano stati previsti in atti già adottati o ne costituiscano mera esecuzione e che comunque rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o del Direttore o di altri funzionari.
3. Assume tutti i provvedimenti che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio.

Art. 16 (Composizione, nomina e durata)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente del Consorzio e da un numero di componenti da quattro a sei.
2. Il Comitato esecutivo resta in carica 5 anni e comunque fino alla elezione del nuovo comitato, salva la delibera di revoca dell'Assemblea e ferme le cause di decadenza previste dal presente Statuto.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una comprovata competenza nel campo della conservazione, valorizzazione e gestione degli ambienti naturali.
4. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consorzio di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti.
2. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente (3) e dal Segretario del Consorzio così come nominato ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, che ne cura la redazione e la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 18 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Nei casi in cui il Comitato esecutivo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, il Consiglio, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede, nella stessa seduta, alla ricostituzione del medesimo.
2. I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo decadono dalla propria carica per effetto della deliberazione adottata dal Consiglio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato esecutivo il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 19 (Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede il Comitato esecutivo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ne nomina e revoca i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri al Consiglio.

3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato esecutivo, un vice Presidente che lo sostituisce in via generale in caso di assenza, impedimento, o in caso di vacanza della carica. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni sono assunte dal componente del Comitato esecutivo più anziano di età.

Art. 20 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio tra persone in possesso di idonee conoscenze in campo naturalistico e di gestione di sistemi territoriali a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza relativa delle quote presenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato esecutivo e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente nel rispetto della normativa vigente.
3. E' rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

Capo IV - Organo di Revisione

Art. 21 (Attribuzioni)

1. L'Organo di Revisione svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile ed ha composizione monocratica, nominato dal Consiglio per cinque anni, rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta del Consiglio, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Comitato esecutivo e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro del Consiglio muova rilievi sulla gestione dell'ente l'Organo di Revisione ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.

Capo V - Organismi consultivi

Art. 22 (Consulta)

1. La Consulta del Parco viene nominata dal Consiglio con maggioranza prevista nel 4° comma dell'art. 14 ed è composta da trentaquattro rappresentanti di cui:
 - a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
 - b) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
 - c) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie e del tempo libero;
 - d) quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali agricole;
 - e) quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali della pesca acquicoltura;
 - f) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'artigianato e del commercio;
 - g) due rappresentanti delle categorie del turismo;
 - h) due rappresentanti delle centrali cooperative;
 - i) due rappresentanti dei coordinamenti delle pro-loco provinciali (FE e RA);
 - j) due rappresentanti delle associazioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - k) due rappresentanti delle associazioni della pesca sportiva e ricreativa;

- l) due rappresentanti delle associazioni degli agriturismi;
 - m) due rappresentanti delle associazioni delle Guide turistiche ambientali.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente del Consorzio nei casi in cui la legge prevede il suo parere obbligatorio non vincolante, e cioè nei casi di:
- proposta di revisione dello Statuto del Consorzio;
 - proposta di documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
 - proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
 - proposta di accordo agro-alimentare (eventuale);
 - progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6/2005;
 - ogni qualvolta il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno.
4. La Consulta delibera secondo le modalità di funzionamento della stessa contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 23 (Comitato tecnico - scientifico)

1. Il Comitato tecnico - scientifico è organismo consultivo costituito da un numero massimo di dieci componenti scelti tra esperti tecnico scientifici nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.
2. Partecipa alle riunioni del Comitato il Direttore del Parco, senza diritto di voto.
3. I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.
4. Il Comitato tecnico - scientifico è presieduto e convocato dal proprio Coordinatore eletto secondo le modalità di funzionamento dello stesso contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 24 (Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale) (eventuale)

1. In presenza dell'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. 6/2005, è istituito l'organo consultivo per l'attuazione dell'accordo medesimo, composto da un Presidente e da un numero massimo di dieci rappresentanti degli agricoltori aventi la disponibilità dei terreni all'interno del perimetro del Parco.
2. Le modalità di funzionamento di detto organismo, ivi comprese le modalità di elezione del Coordinatore, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

Art. 25 (Nomina del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Comitato esecutivo, previa procedura selettiva.
2. L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul personale degli Enti locali.
3. Il ruolo del Direttore può essere svolto da personale in possesso di adeguata professionalità, comandato o distaccato dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti consorziati, ovvero individuato a seguito di chiamata diretta con contratto a termine. In tale ultima ipotesi è comunque prevista l'acquisizione di curricula professionali sui quali esercitare la scelta fiduciaria.

Art. 26 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore é responsabile della gestione operativa del Consorzio.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato esecutivo secondo le proprie competenze;
- partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto;
- cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione del Parco al fine di un loro coordinamento operativo;
- è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco;
- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi consorziali;
- firma gli atti non riservati alla competenza degli organi del Consorzio;
- rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente.

2. Il Comitato esecutivo individua, tra i collaboratori del Consorzio, in caso di assenza o impedimento del Direttore, un sostituto.

Art. 27 (Segretario del Consorzio)

Il segretario del Consorzio è nominato dal Comitato Esecutivo su indicazione del Presidente del Consorzio, tra personale esperto in materia giuridico contabile, scelto tra i Segretari o tra soggetti che abbiano svolto almeno per un quinquennio le funzioni di Segretario o di Responsabile Amministrativo di un Ente.

Il segretario:

- assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e cura la redazione dei verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
- sovrintende alla corretta gestione dell'Ente dal punto di vista giuridico formale;
- fornisce pareri di natura giuridico amministrativa nei limiti delle sue competenze;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 28 (Personale del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni con personale proprio il cui stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli Enti locali, o mediante personale comandato o assegnato funzionalmente dagli Enti consorziati e dalla Regione Emilia-Romagna.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 29 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 30 (Entrate del Consorzio)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - contributi annui degli Enti consorziati;
 - contributi annui della Regione;
 - contributi straordinari degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
 - proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
 - proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
 - rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
 - proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
 - eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
 - proventi da tariffe e da corrispettivi per i servizi gestiti direttamente dal Consorzio o per la vendita/somministrazione di beni effettuata dal Consorzio.

Art. 31 (Investimenti e contratti)

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni sono disciplinati dalla normativa vigente e da apposito regolamento del Consorzio.

Art. 32 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE

Nota all'art. 1.

(1) Per i Parchi istituiti anteriormente alla L.R. 6/2005, gli obiettivi gestionali sono definiti nel primo Programma.

Nota all'art. 3.

(2) Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio sono determinate percentualmente in base ad accordi intervenuti tra gli stessi enti e secondo i seguenti parametri valutati ciascuno in eguale misura:

- porzione territoriale interessata dal Parco;
- entità del contributo annuo consortile.

Per gli enti sovracomunali (Province e Comunità Montane, altre forme associative ex L.R. 26 aprile 2001, n.11) il parametro territoriale è valutato nella misura del 20%.

Per gli Enti (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla gestione del Parco, che non conferiscono allo stesso parti del proprio territorio, la quota di

partecipazione è determinata unicamente sulla base dell'entità del contributo annuo consortile.

Nota all'art. 14

(3) Qualora la dotazione organica preveda un Segretario, le funzioni di verbalizzante sono espletate da quest'ultimo.

Nota all'art. 17

(3) vedi nota sub art.14